

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE E SERVIZI ACCESSORI PERIODO 1/09/2023 – 31/08/2025 -CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO E PROROGA - DETERMINA A CONTRARRE

COMUNE DI SALA BOLOGNESE (Provincia di Bologna)

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2025

L’anno duemilaventitre (2023) il giorno del mese di presso la residenza municipale del Comune di Sala Bolognese in Piazza Marconi n. 1

innanzi a me Dott.ssa _____ Segretario Generale autorizzato dalla legge a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune così come previsto dall’art. 97 – 4° comma – lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, si sono personalmente costituite le seguenti parti:

- Comune di Sala Bolognese, rappresentato da (...) nato/a a (...), il giorno (...) del mese di (...) dell’anno (...) che, ai sensi dell’art. 107 – comma 3° - lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione della deliberazione/determinazione n... del....., interviene nel presente atto in qualità di (...) del Comune di (...), con sede in (...) codice fiscale/partita IVA n. (...), giusto decreto sindacale n. (...) di data (...), protocollo (...) e quindi titolato a rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale, d’ora in poi denominato: stazione appaltante/Comune/Amministrazione Comunale;

- (...) rappresentata/o da (...), nato/a a (...), il giorno (...) del mese di (...) dell’anno (...) e residente a (...), in via (...), n. civico (...), codice fiscale (...), in qualità di (...) e domiciliato per la carica presso (...), con sede legale in (...), via (...), partita IVA (...), d’ora in poi denominato: operatore economico/appaltatore/esecutore;

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti Io Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

PREMESSO

- Che nella predisposizione del Bilancio finanziario di previsione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 22/12/2022, sono previsti i fondi per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico;

- Che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 22/12/2022 si è provveduto ad assegnare le dotazioni finanziarie ai Responsabili di area per l’anno 2023;

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/08/2022 si è approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;

- Che il trasporto scolastico rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 11/07/2018 per le quali si può procedere ad affidamento solo attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dai Soggetti aggregatori;

- Che non risultano attive convenzioni stipulate da Consip o dalla centrale di committenza della Regione Emilia Romagna aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvigionamento e che pertanto è possibile, ai sensi dell’art. 9,

comma 3 bis, della legge 89/2014, così come in caso di motivata urgenza, procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria;

- Che con delibera di giunta comunale n. 37 del 30/03/2023 sono state approvate le linee guida per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e altri servizi accessori;
- Che con determinazione dirigenziale n... del .. si è stabilito di procedere all'appalto per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01/09/2023 – 31/08/2025, attraverso una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvando il capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, per un importo complessivo a base di gara di € _____, oltre all'IVA ai sensi di legge, nonché il relativo schema di contratto;
- Che la procedura di selezione dell'operatore economico è stata eseguita dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terred'acqua, la quale, tra le varie attività, ha predisposto il disciplinare di gara, acquisito il CIG., nominato la commissione di gara, ecc. fino all'aggiudicazione definitiva;
- Che con determinazione del Direttore dell'Area III Servizi alla Persona n. .. del si è preso atto dell'operato della C.U.C. e si è provveduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico alla con sede a, per un importo complessivo per l'intero periodo di € ... (Euro) oltre Iva;
- Che sono decorsi almeno 35 giorni dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 76, D.Lgs. n. 50/2016;
- Che l'appalto è finanziato con risorse proprie dell'Amministrazione Comunale;
- Che sulla base della documentazione acquisita si è accertato che non risultano impedimenti a carico dell'impresa succitata circa la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione in particolare mediante acquisizione dal Prefetto di Bologna delle informazioni ai sensi dell'art. 10 del DPR 3 giugno 1998 n. 258 come da informativa in data prot. n..... assunta al protocollo del Comune di Crevalcore in data al n..... e verifica del rispetto delle norme di cui alla legge n. 68/1999;
- Che è stata verificata la regolarità contributiva della con il durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data - numero protocollo INAIL ... per la e in data ;
- Che sono stati esperiti i controlli di rito disciplinati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dagli stessi non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente atto;
- Che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010, non sono pervenuti ad oggi ricorsi giurisdizionali al T.A.R. aventi ad oggetto il presente affidamento;
- Che lacon sede a in Viaha reso la dichiarazione di cui all'art. 1 del DPCM 11/5/1991 n. 187;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto dell'Appalto

Le parti sopra costituite confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La stazione appaltante, per mezzo del suo rappresentante, come sopra individuato, affida

all'operatore economico che, a mezzo del suo rappresentante, come sopra individuato accetta, l'affidamento in appalto del seguente servizio: (...).

Ad ogni effetto di legge il presente contratto è identificato dal seguente CIG: (_____)

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto e nella Relazione/Progetto di servizio, dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia, nessuna esclusa e da quelle che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

Come previsto anche dal capitolato d'appalto, ogni condizione tra quelle dichiarate dalla ditta, nell'offerta sia di natura qualitativa che quantitativa, e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 2 Elezione di domicilio

L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede della stazione appaltante qui di seguito indicata: _____ PEC _____ ----

Art. 3 Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto

L'operatore economico, in qualità di appaltatore, dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto. L'operatore economico assume inoltre la piena ed assoluta responsabilità dei danni provocati a terzi nell'esecuzione dell'appalto con conseguente obbligo di qualunque risarcimento che derivi dall'esecuzione del medesimo. L'operatore economico si farà quindi carico di qualsiasi danno che possa derivare dallo svolgimento dell'appalto in particolare manlevando la stazione appaltante da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno da parte di soggetti terzi derivante dall'esecuzione del medesimo, questo sia che i danni siano provocati dai dipendenti o ausiliari, sia che derivino da strumenti o beni che possano rientrare nella disponibilità giuridica dell'operatore economico.

L'art. C.1 – "Responsabilità, assicurazione e sinistri" del Capitolato speciale d'appalto si intende qui integralmente richiamato, dando atto che l'appaltatore ha trasmesso alla stazione appaltante le seguenti polizze assicurative: assicurazione per Responsabilità Civile Auto (RCA) per ciascuno dei mezzi impiegati, polizza n..... rilasciata da..... con scadenzae quietanzata in data per l'anno in corso; un'assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) polizza n..... rilasciata da..... con scadenzae quietanzata in data per l'anno in corso; un'assicurazione per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) polizza n..... rilasciata da..... con scadenzae quietanzata in data per l'anno in corso.

Art. 4 Cauzione definitiva

L'operatore economico, in esecuzione dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato in data (...) protocollo n. (...) la seguente cauzione definitiva: (...).

Art. 5 Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto di appalto

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale

d'appalto e alla Relazione/Progetto di servizio, nonché alla documentazione presentata dall'appaltatore in fase di gara, quali documenti contrattuali materialmente allegati al presente contratto costituendone per altro parte integrante e sostanziale.

L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale e nella relazione/progetto di servizio; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

Art. 6 Durata del contratto Il Comune di Sala Bolognese affida in appalto, alle condizioni previste dal presente contratto, alla ditta con sede a in Via, che accetta con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01/09/2023 – 31/08/2025, secondo le specifiche tecniche e qualitative di cui al Capitolato speciale d'appalto e Relazione/Progetto di servizio allegati.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'opzione di rinnovare l'affidamento del servizio, ai patti e alle condizioni disciplinate nel presente contratto, nei due anni scolastici successivi alla stipulazione del contratto stesso. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, a mezzo PEC.

In ogni caso alla scadenza, su richiesta dell'Amministrazione Comunale e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, potrà essere attivata la proroga tecnica, nelle more dell'espletamento del procedimento di gara per l'individuazione del nuovo contraente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme di gara.

Art. 7 Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Sala Bolognese per il pieno e perfetto adempimento del contratto, per il periodo 01/09/2023-31/08/2025, viene fissato in € (.....) oltre IVA nella misura di legge per il servizio di trasporto scolastico, inclusi oneri della sicurezza non oggetti a ribasso per € _____, ed esclusi i servizi accessori ed opzionali che il Comune potrà attivare.

La tariffa omnicomprensiva a km per il servizio di trasporto scolastico, da utilizzare come parametro utile nell'eventualità di riduzione o ampliamento dei mezzi per il servizio, risulta pari ad € _____ al netto di IVA.

A norma dell'art. A.2 "Valore dell'appalto" del capitolato speciale d'appalto, l'importo comprende il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale e della dotazione strumentale necessari per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività oggetto dell'appalto, ivi inclusi i corsi di formazione del personale.

Art. 8 Pagamento del corrispettivo

I pagamenti, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1, lett. d), e 6 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, sono effettuati entro trenta (30) giorni decorrenti dall'accertamento della conformità della prestazione alle previsioni contrattuali. L'esecuzione della prestazione dedotta in contratto è soggetta ai fini del pagamento, a procedimento di verifica circa la sua correttezza ed idoneità rispetto il contratto ed al capitolato speciale di appalto.

L'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all'Impresa aggiudicataria l'importo dovuto ripartito in mensilità, in relazione alle effettive prestazioni rese, dietro presentazione di regolare fattura, secondo la diligenza e le norme che regolano la materia,

allegando l'eventuale documentazione richiesta dal responsabile del procedimento. Le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse in formato elettronico ed inviate all'apposita casella di posta certificata.

La verifica della correttezza della prestazione dedotta in contratto in attuazione dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, deve essere espletata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di esecuzione della prestazione. A tal fine l'operatore economico si impegna, anche in base ai principi di collaborazione e buona fede, a dare comunicazione scritta al responsabile del procedimento circa l'avvenuta esecuzione della prestazione affinché il RUP possa procedere alle verifiche di adeguatezza della medesima.

Decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, senza che siano intervenuti atti espressi da parte del RUP che contestino la corretta esecuzione delle prestazioni, la verifica si intende posta in essere con esito positivo ed iniziano a decorrere i termini di trenta giorni di pagamento della fattura.

Il Comune provvederà a liquidare le somme a suo carico entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, riscontrata regolare dal Responsabile del Servizio, liquidando solamente le prestazioni effettivamente rese.

Con il corrispettivo dell'appalto, che riguarda tutte le prestazioni, l'Impresa aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal committente per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal committente con il pagamento. Detto corrispettivo può essere modificato adeguatamente in relazione ad eventuali variazioni della tipologia e/o delle dimensioni del servizio.

Art. 9 Interessi di mora

Per eventuali ritardi nei pagamenti le parti concordano di comune accordo di applicare gli interessi legali di mora secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

Ai fini dell'applicazione degli interessi moratori, il ritardo ex art. 1218 del Codice Civile deve essere imputabile alla stazione appaltante. Da ciò ne consegue che sono improduttivi di interesse i ritardi imputabili ad eventi non dipendenti dalla stazione appaltante quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero cause riconducibili a fatto dello stesso appaltatore ovvero alla necessità di procedere nei confronti dell'appaltatore alle verifiche prescritte dalla legge e dal presente contratto.

Art. 10 Dichiarazione di adempimento e di tutela della sicurezza dei lavoratori

L'operatore economico si impegna formalmente ad applicare tutte le disposizioni di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e tutte le normative vigenti in materia, esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito avente ad oggetto la sicurezza e la tutela dei lavoratori dipendenti.

La Stazione appaltante ha valutato che nel presente appalto possono essere presenti servizi soggetti a rischi interferenziali se l'Amministrazione stessa decidesse di prevedere la figura dell'accompagnatore sugli scuolabus, pertanto è necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 che si allega al presente contratto e che dovrà essere oggetto di modifica/completamento in caso di rischi interferenziali.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo a carico dell'operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di

provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. 11 Dichiarazione di regolarità di cui alla L. 12/03/1999 n. 68

Le parti danno atto che l'Impresa ha dichiarato in sede di gara:

- di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; *oppure*
- di non essere soggetta alla disciplina di cui alla L. 12/03/1999, n. 68.

Art. 12 Obblighi in tema di applicazione dei contratti di lavoro

L'operatore economico si impegna formalmente ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituente l'oggetto dell'appalto, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie e dagli accordi integrativi locali.

In caso di inadempienza degli obblighi prescritti nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante, la medesima comunicherà all'operatore economico e nel caso all'Ispettorato del Lavoro, l'irregolarità accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il provvedimento di sospensione decadrà automaticamente nel momento in cui l'ispettorato del lavoro abbia accertato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi in oggetto.

Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, le parti concordano che, salva l'eccezione di dolo, l'operatore economico non possa comunque opporre nessuna eccezione nei confronti della stazione appaltante, né tanto meno ha titolo per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni o indennizzi di alcun genere.

Art. 13 Cessione e subappalto

E' vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

E' consentito il subappalto entro il limite massimo previsto dalle norme, calcolato sull'importo complessivo contrattuale, alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al quale espressamente si rinvia e secondo quanto previsto all'art. C.8 del Capitolato speciale d'appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 14 Importo stimato del contratto agli effetti fiscali

Agli effetti fiscali l'importo contrattuale stimato, così come risultante dalla determina di aggiudicazione definitiva [*determinazione del (...) numero (...) di data (...)*], è pari ad euro (...) oltre IVA al (...)% e così in totale pari ad euro (...).

Le parti prendono atto che i costi della sicurezza, come indicato negli atti di affidamento, sono pari a: (...)

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato a (...) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. giusti atti di affidamento ai quali si rinvia.

Art. 15 Revisione dei prezzi I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per il primo anno di validità del contratto. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi possono essere aggiornati in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'Istat. La revisione prezzi potrà essere richiesta dall'appaltatore, entro il mese di giugno di ciascun anno successivo all'aggiudicazione, a decorrere dal secondo anno contrattuale e cioè dal 01/09/2024 e sarà riconosciuta dalla stazione appaltante solamente

a decorrere dalla data del ricevimento della richiesta, rimanendo priva di ogni effetto retroattivo. Saranno ritenuti legittimi solo gli aumenti richiesti dall'Impresa sulla base della variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevati a livello nazionale, relativo all'anno solare precedente (indice FOI), con riferimento alla data del 31 luglio di ciascun anno.

La revisione dei prezzi in diminuzione può essere comunicata dal RUP a seguito di apposita procedura avviata d'ufficio dalla stessa stazione appaltante.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal Governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

Art. 16 Varianti in corso di esecuzione del contratto

Si rinvia a quanto previsto dall'art. B.3 – "Modifiche in corso di esecuzione del contratto" del capitolato speciale d'appalto. Ogni diversa variante all'esecuzione del contratto va previamente autorizzata per iscritto dall'Ente appaltante ai sensi dell'art. 1659, commi 1 e 2, del Codice Civile.

Art. 17 Obblighi a carico dell'appaltatore

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire la fedele esecuzione del servizio in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del Capitolato speciale e della Relazione/Progetto di servizio, che, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a rispettare in toto ed in particolare a quanto previsto dall'art. C.2 - "Obblighi dell'Impresa" del capitolato stesso, che qui si intende integralmente richiamato.

L'impresa aggiudicataria garantisce che il personale che verrà impiegato è in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, come meglio specificato all'art. A.8 "Caratteristiche e requisiti del personale dell'impresa" del capitolato speciale d'appalto e di automezzi le cui caratteristiche corrispondono a quanto riportato nell'art. A.9 "Caratteristiche degli automezzi impiegati" del medesimo capitolato, che qui si intendono integralmente richiamati.

L'impresa si impegna a predisporre, ove non già istituita, nei tempi e nei modi che verranno concordati tra le parti, una sede operativa che rappresenti l'impresa, provvista di telefono e fax, nonché apposita autorimessa, con recapito nel raggio di 20 km dalla sede del Comune di Sala Bolognese, conteggiati tramite il sito www.viamichelin.it, con Responsabile reperibile nell'arco orario in cui funzionano i servizi oggetto d'appalto, incaricato di mantenere i rapporti con il referente dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18 Dichiarazione di piena conoscenza dell'oggetto dell'appalto e di congruità dell'offerta

L'operatore economico dichiara espressamente che tutti i documenti del contratto allegati al presente atto o richiamati dal medesimo, sono pienamente sufficienti ed idonei ad individuare compiutamente ed in modo chiaro l'oggetto e le modalità di realizzazione del servizio da realizzare ed a consentirne quindi l'esatta esecuzione; contestualmente dichiara e ribadisce la congruità della propria offerta per garantire l'esecuzione del servizio pienamente corrispondente al capitolato ed al presente contratto.

Art. 19 Clausola sociale

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con

l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, come meglio specificato all'art. C.4 - "Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore", che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 20 Inadempienze e penalità

Fatto salvo quanto pattuito espressamente nel presente contratto nella norma relativa alle disposizioni generali di regolazione del contratto, le parti danno atto che l'inadempimento contrattuale e le relative penali trovano compiuta ed esaustiva disciplina nel capitolato speciale di appalto.

Art. 21 Dichiarazioni ed obblighi specifici in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

In tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 l'operatore economico si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, seppur in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché le generalità delle persone abilitate ad operare sui conti medesimi di cui al comma 1 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata espressamente in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente contratto e la Stazione appaltante può verificare in ogni momento tale adempimento.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010, ne devono dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 22 Dichiarazioni finali di legge dell'operatore economico

L'operatore economico, consapevole delle conseguenze penali in tema di false dichiarazioni provvede a fornire le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 - L'operatore economico, in attuazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Dichiarazione di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - L'operatore economico dichiara e prende atto degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013. A tal fine i sottoscrittori:

- danno atto dell'avvenuta consegna e recepimento al soggetto privato di una copia del Codice di comportamento del Comune di Sala Bolognese approvato con delibera G.C. n. 146 del 19.12.2013 in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013, G.U. n. 129 del 4.6.2013) dichiarando altresì di provvedere ad osservarlo e a farlo osservare e che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto;

- dichiarano che non sono stati stipulati contratti a titolo privato né sono state ricevute altre utilità nel precedente biennio tra e con la costituita Ditta;

- che è stato escluso, nella predisposizione e stipulazione del presente contratto, il ricorso alla mediazione di terzi, così come la corresponsione o la promessa a terzi di utilità, a titolo di intermediazione o per aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e che sarà parimenti escluso nella successiva fase di esecuzione dello stesso.

Dichiarazione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 – comma 16-ter in vigore del D.Lgs. n. 165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente:

- non vi sono ex dipendenti del Comune di Sala Bolognese che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto;

- i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 23 Risoluzione del contratto

Si applica in materia l'art. C.5 "Risoluzione del contratto" del Capitolato speciale d'appalto che qui si intende integralmente richiamato.

Il successivo art. C.6 del medesimo capitolato, si applica invece per le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto.

Art. 24 Tutela dei dati personali Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui all'oggetto del contratto.

2. Modalità del Trattamento: Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano tutte le operazioni riferite all'espletamento del presente contratto, effettuate sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.

4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti saranno comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è (...).

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al capitolato speciale d'appalto - che viene allegato al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale - ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 25 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Impresa aggiudicataria dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54, comma 5 del medesimo Decreto,

dal Codice di comportamento del Comune di Sala Bolognese approvato con deliberazione di Giunta n.196 del 22/12/2022.

L'Impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., che dal Codice di comportamento del Comune di Sala Bolognese.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale, in occasione della stipula del presente contratto ha consegnato all'Impresa aggiudicataria, per una più completa e piena conoscenza, copia Codice di comportamento del Comune di Sala Bolognese, già allegato anche alla documentazione di gara.

L'Impresa si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché al Codice di comportamento comunale, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa aggiudicataria il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 26 Dichiarazioni finali di legge dell'operatore economico

L'operatore economico, consapevole delle conseguenze penali in tema di false dichiarazioni provvede a fornire le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 - L'operatore economico, in attuazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Dichiarazione di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - L'operatore economico dichiara e prende atto degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013. A tal fine i sottoscrittori:

- danno atto dell'avvenuta consegna e recepimento al soggetto privato di una copia del Codice di comportamento del Comune di Sala Bolognese approvato con delibera G.C. n. 146 del 19.12.2013 in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013, G.U. n. 129 del 4.6.2013) dichiarando altresì di provvedere ad osservarlo e a farlo osservare e che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto;

- dichiarano che non sono stati stipulati contratti a titolo privato né sono state ricevute altre utilità nel precedente biennio tra e con la costituita Ditta;

- che è stato escluso, nella predisposizione e stipulazione del presente contratto, il ricorso alla mediazione di terzi, così come la corresponsione o la promessa a terzi di utilità, a titolo di intermediazione o per aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e che sarà parimenti escluso nella successiva fase di esecuzione dello stesso.

Dichiarazione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 – comma 16-ter in vigore del D.Lgs. n. 165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente:

- non vi sono ex dipendenti del Comune di Sala Bolognese che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto;
- i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 27 Controversie

Le parti concordano che, fatta salva la possibilità di ricorrere all'arbitrato previa autorizzazione dell'organo di governo della stazione appaltante, per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, che intercettano diritti soggettivi, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Bologna.

Art. 28 Disposizioni sulle spese dell'atto

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Sono, inoltre, a carico dell'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, le spese di pubblicazioni sui quotidiani, che dovranno pertanto essere rimborsate all'Amministrazione Comunale.

Le parti, ai fini fiscali, dichiarano altresì che la prestazione oggetto del presente appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui le stesse, trattandosi di atto pubblico stipulato in modalità elettronica, dichiarano che il presente contratto sarà registrato in misura fissa ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Il presente contratto verrà registrato telematicamente e l'imposta di bollo verrà assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI) per l'importo di euro _____.

Art. 29 Disposizioni generali di regolazione del contratto

Le parti, per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, dal capitolato speciale di appalto, dalla Relazione/Progetto di servizio e dalla documentazione di gara rinviano alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC per quanto possano riferirsi all'esecuzione del presente contratto ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni.

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.

Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.

Ad ogni effetto di legge il direttore dell'esecuzione del presente contratto è (...).

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 171 DEL 04/04/2023

Le parti dichiarano infine che costituiscono allegati del presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- *Capitolato Speciale di appalto;*
- *Relazione/Progetto di servizio*
- *Duvri*
- *Informativa Privacy*
- *Patto di Integrità;*
- *(....).*

Io Segretario Generale rogante attesto che il presente contratto e i suoi allegati, stipulato nel luogo sopraindicato, è stato predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 32 - co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016), su numero ... facciate dattiloscritte per intero e n.... righe dell'ultima, comprese le firme, oltre gli allegati. Il presente contratto viene da me letto alle parti contraenti e dopo la prescritta dichiarazione che il suo contenuto è la precisa e fedele riproduzione delle loro volontà, ivi compresi gli allegati dei quali è omessa la lettura per dispensa delle parti, il file viene convertito in "portable document format" (PDF) e sottoscritto assieme agli allegati digitalmente dai contraenti con me e alla mia presenza con firma digitale ai sensi dell'art. 1 - comma 1 - lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), modificato dal D.Lgs. n. 179/2016.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

p. IL COMUNE DI SALA BOLOGNESE
IL DIRETTORE AREA III SERVIZI ALLA PERSONA
(.....)

LA DITTA APPALTATRICE

.....

IL PRESIDENTE
(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146/2013

Modificato e integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196/2022

SISTEMA DI VALORI

Il principio di legalità formale applicato all'azione amministrativa implica che il potere della Pubblica Amministrazione trovi fondamento all'interno di disposizioni normative specifiche. Questo prerequisito è previsto a tutela del cittadino e si affianca alla necessità di organizzare gli Uffici pubblici in modo da garantire il buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

A partire dalla L. n. 241/1990, che ha normato i principi di economicità ed efficacia del potere pubblico, si è dato avvio ad un percorso fortemente orientato ad un'amministrazione maggiormente votata al buon andamento e al raggiungimento dei risultati.

In questo scenario, l'etica pubblica gioca un ruolo attivo, poiché intende proteggere valori e principi ben determinati. In particolare, costituiscono una guida per l'attività del dipendente pubblico due norme costituzionali: l'art. 54 e l'art. 98 Cost.. Nel primo caso si sancisce che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore; nel secondo, invece, si dispone che i pubblici impiegati siano posti al servizio esclusivo della Nazione.

In questo quadro, un "valore" diventa un ideale in cui credere, affermare le proprie scelte e orientare i propri comportamenti. Un valore, quindi, viene elevato ad un preciso stile di vita.

Un sistema di valori comuni guida il comportamento delle persone e costituisce la colonna portante anche della cultura organizzativa.

Questo Ente, avvalendosi del contributo quotidiano del personale che vi lavora e che lo rappresenta nel servizio alla cittadinanza, nel suo ruolo istituzionale intende:

✓ *essere* un Ente consapevole della propria responsabilità etica insita nella sua funzione. Pertanto, un'Istituzione attenta agli accadimenti storici, sociali e culturali del territorio, impegnata nella creazione di valore pubblico in generale, dimostrandosi al contempo interlocutore trasparente e affidabile.

✓ *agire* come Ente che cura e promuove il benessere degli utenti, della collettività tutta e del proprio personale.

In condivisione con gli organi di indirizzo politico, con l'intento di perseguire un loro coinvolgimento attivo nell'ambito della prevenzione della corruzione e della diffusione della trasparenza, questa Amministrazione ha inteso affermare un **Sistema di valori**, da affiancare al Codice di comportamento, che individua dei **Comportamenti guida** per tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori in genere, con la volontà di rendere altresì conoscibili tali comportamenti agli utenti esterni, in un'ottica di apertura, partecipazione e trasparenza.

COMPORAMENTI GUIDA

1. Consapevolezza dell'eticità della funzione pubblica svolta

Rispettare la dignità delle persone, i loro diritti e richiamare i doveri da assolvere. Rispettare l'essere umano in quanto individuo, cioè essere unico e dunque rispettare ciascun individuo a prescindere dalla provenienza, dall'etnia, dal credo religioso o dall'orientamento politico e sessuale.

Sviluppare un'attenzione sulle situazioni di conflitto di interessi anche potenziali anche nello svolgimento delle attività quotidiane.

2. Orientamento all'ascolto del prossimo

Comunicare in modo chiaro e trasparente alla cittadinanza e all'interno dell'Ente. Ascoltare, intercettare e sintetizzare i bisogni dell'utenza, fornendo risposte adeguate e favorendo l'instaurarsi di un rapporto di fiducia verso l'Amministrazione.

Farsi recettore di tutte le esigenze, i bisogni e le necessità dei cittadini per impostare le linee di azione e le attività da svolgere.

Ascoltare i bisogni e le esigenze degli stessi dipendenti, in modo da favorire il loro benessere lavorativo, sociale e psicofisico.

3. *Attenzione all'individuo e valore dell'appartenenza*

Comprendere le caratteristiche di ciascuno, garantire pari opportunità di crescita professionale ad ognuno, predisporre un sistema di formazione che arricchisca il grado di professionalità del personale e implementi per conseguenza il livello di qualità standard dei servizi erogati.

Favorire la crescita del senso di appartenenza, inteso non come un fatto amministrativo (sono dipendente), ma come fattore emotivo e psicologico.

Affidare obiettivi comuni, avere uno scopo che guidi le persone in modo motivato, comunicando al contempo sicurezza, fiducia e solidità.

Orientare e formare il personale investito di funzioni apicali, in un'ottica di accrescimento delle capacità, tra cui anche l'abilità di saper ascoltare, motivare e guidare il collaboratore verso l'obiettivo.

4. *Il singolo come valore aggiunto in un gruppo*

Favorire lo scambio di idee, il pensiero critico ed il confronto per raggiungere obiettivi comuni condivisi.

Armonizzare il proprio operato con le attività degli altri, coordinare gli obiettivi comuni con gli obiettivi degli altri settori/servizi.

Cooperare lavorando attivamente alla costruzione di un rapporto di sostegno e fiducia con i colleghi.

Collaborare con le diverse realtà anche esterne all'ente di appartenenza e, dunque, anche con interlocutori esterni in una logica di interscambio volto a creare rete e valore aggiunto al proprio operato.

5. *Dialogo*

Avvalorare le segnalazioni e le proposte provenienti dai cittadini e/o *stakeholders*. Comunicare in modo trasparente ed efficace le informazioni ed i documenti relativi all'azione organizzativa dell'Ente.

Facilitare la partecipazione attiva dei cittadini con l'utilizzo degli strumenti a disposizione, permettendo contestualmente la massima accessibilità possibile.

6. *Attenzione al risultato*

Sviluppare menti dinamiche ed elastiche in ogni situazione. Favorire un approccio multidimensionale ed un atteggiamento di apertura a fronte dei cambiamenti. Guardare ai diversi obiettivi sviluppando opzioni concordate di massimizzazione costi – benefici per le parti a confronto.

7. *Apertura all'innovazione*

Riconoscere e cogliere adeguatamente le opportunità, influenzando attivamente gli eventi in modo propositivo e proattivo.

8. *Responsabilità*

Adempiere ai propri doveri nel rispetto delle norme della fiducia concordata e nella consapevolezza del proprio ruolo.

Gestire la propria attività lavorativa indipendentemente dalla presenza di istruzioni operative, in funzione del tempo e delle risorse a disposizione.

Svolgere le attività assegnate in modo autonomo, assiduo e costante, con accuratezza e nei tempi necessari, mantenendo aggiornate le proprie competenze tecniche.

Svolgere le proprie attività allineando i propri comportamenti con il sistema valoriale cui si appartiene.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Art. 1 - I valori etici

1. Il presente Codice di comportamento si informa ai valori di lealtà, imparzialità, integrità, trasparenza, professionalità e merito, nonché al principio di costante e continuativo perseguimento dell'interesse pubblico.
2. Il presente Codice dell'Ente costituisce, ai sensi dell'art 54, comma 5, D.lgs. n. 165/2001, integrazione e specificazione delle previsioni del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. n. 62/2013, di seguito denominato "Codice nazionale", ai cui contenuti si fa integrale rinvio.
3. Le disposizioni integrative di cui al presente Codice assumono eguale natura e cogenza.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Codice definisce e specifica gli obblighi di condotta cui sono tenuti i soggetti che a diverso titolo operano per l'Ente, in raccordo a quanto prescritto dal vigente Codice nazionale.
2. Le disposizioni del presente Codice, unitamente a quelle contenute nel Codice nazionale, si applicano:
 - a) a tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, ivi compresi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici e altresì al personale in posizione di comando o distacco, nonché ad ogni altra forma di lavoro flessibile alle dipendenze funzionali dell'Ente;
 - b) ai Dirigenti assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato;
 - c) ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
 - d) ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere che svolgono la loro attività per l'Ente.
3. Ogni Responsabile di Settore/Area/Dirigente, per gli ambiti di competenza, dovrà obbligatoriamente mettere a disposizione delle imprese contraenti il Codice di comportamento dell'Ente nonché quello nazionale, affinché tali imprese li diffondano tra i soggetti che in concreto svolgono, in loco o non, attività per l'Ente. Per i collaboratori di cui alla lett. c) del presente articolo, in ogni contratto o altro documento a valenza negoziale o regolativa di affidamento dell'incarico si dovrà prevedere e sottoscrivere, per i casi di accertata grave violazione, apposita clausola risolutiva o di decadenza dal rapporto, mentre nei casi meno gravi, clausole comportanti penalità economiche, eventualmente in percentuale rispetto al compenso previsto. Il Responsabile di Settore/Area/Dirigente che stipula il contratto, sentito l'interessato, provvederà ad azionare ed applicare tali clausole qualora riscontri una violazione degli obblighi comportamentali previsti nei citati Codici. Infine, circa i collaboratori di cui alla lett. d), si dovrà prevedere nei relativi bandi e contratti l'inserimento di entrambi i Codici in parola, quali elementi necessari del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti.

Art. 3 – Disposizioni generali

1. I destinatari del presente Codice osservano con disciplina e rigore la Costituzione, la Legge, lo Statuto e i Regolamenti vigenti adottati dall'Ente.
2. Il comportamento dei destinatari del presente Codice deve essere conforme ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa. I destinatari dei Codici dell'Ente e nazionale informano la propria attività perseguendo l'interesse pubblico, senza abusare della posizione o dei poteri di cui siano titolari.
3. I destinatari del presente Codice mantengono altresì un comportamento teso al rispetto del segreto d'ufficio e agli obblighi di riservatezza con un contegno scrupoloso anche nei rapporti tra privati non divulgando informazioni di cui siano a conoscenza per ragioni d'ufficio, ed evitando accuratamente di pubblicare/diffondere sotto qualsiasi forma, anche sulla rete internet (forum, blog, social network etc...), dichiarazioni e/o immagini che esprimano opinioni o giudizi che potrebbero ledere l'immagine dell'Amministrazione.
4. I soggetti di cui all'art. 2:
 - a) si impegnano a rispettare il Codice nazionale e quello dell'Ente, tenendo una condotta ispirata ai suoi valori ed evitando ogni situazione di conflitto di interesse reale, potenziale o anche solo apparente, impegnandosi a dichiarare tale situazione al proprio Responsabile o, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) e d), ai Responsabili dell'Ente che hanno conferito l'incarico o sottoscritto il contratto di lavori, servizi o forniture;
 - b) conformano la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia;

c) non intrattengono o curano relazioni per ragioni d'ufficio con persone o organizzazioni esterne che agiscono fuori della legalità o le interrompono non appena ne vengano a conoscenza.

5. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativamente a collaborazioni con altri soggetti, da autorizzarsi nelle forme ivi previste, dedicano al lavoro d'ufficio tutto il tempo e l'impegno necessari per svolgere l'attività presso l'Ente, con carattere prevalente su altre attività.

Art. 4 – Utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social media

1. I soggetti di cui all'art. 2 si impegnano ad assumere comportamenti e condotte che, nel corso dell'orario di lavoro e anche al di fuori dello stesso, non ledano direttamente o indirettamente l'immagine, il decoro e il prestigio dell'Amministrazione di appartenenza o della Pubblica Amministrazione in generale.

2. Il dovere di cui al comma 1 si estende anche all'utilizzo dei *social network* e dei mezzi di comunicazione in generale. I soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice, ove per ragioni personali facciano ricorso ai *social network*, ne informano l'utilizzo a principi di correttezza, educazione e sobrietà.

3. Opinioni, giudizi, commenti e valutazioni espressi su profili *social* di qualsiasi genere riferibili al dipendente, anche provenienti da terze persone, non devono essere in alcun modo attribuibili all'Amministrazione di appartenenza. E' altresì fatto divieto al dipendente di diffondere informazioni, contenuti e notizie afferenti direttamente o indirettamente l'attività lavorativa e il rapporto di servizio.

4. Condotte difformi da quanto indicato nella presente disposizione, ove si accerti che possano arrecare o abbiano arrecato un pregiudizio al decoro istituzionale, all'immagine, al prestigio e al buon andamento dell'Ente, integrano illecito disciplinare.

5. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, ai fini dell'irrogazione della sanzione e dell'applicazione dei principi di gradualità e proporzionalità, verranno considerati la qualifica professionale e l'inquadramento contrattuale del dipendente, ove indicate dallo stesso all'interno del proprio profilo *social* o comunque indirettamente menzionate nel medesimo profilo.

Art. 5 - Regali compensi ed altre utilità

1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice evitano di ricevere benefici di ogni genere, non sollecitando né accettando, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità, anche sotto forma di sconto, da chiunque provenienti, per lo svolgimento delle attività dell'ufficio.

2. Al di fuori dell'ipotesi di cui al primo comma, occasionalmente, per le normali relazioni di cortesia o nell'ambito delle cosiddette consuetudini nazionali, non sarà comunque consentito ricevere *ad personam* "regali d'uso" o altre utilità di modico valore. Potranno invece essere accettati per la collettività dell'Area/Servizio/Ufficio con un tetto valoriale, divisibile *pro quota* dei beneficiari, approssimativamente di euro 150, quale limite complessivo riferito all'anno solare da considerarsi anche in termini cumulativi.

3. I regali, doni o altra utilità da considerarsi occasionali, di cortesia e di modico valore, offerti *ad personam*, provenienti dallo stesso centro di interessi, con valore unico o cumulativo nell'arco dell'anno solare non superiore a euro 150, qualora accettati verranno immediatamente segnalati al proprio Direttore d'area che li destinerà a tutta la collettività dell'ufficio o servizio.

4. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 2 ricevano regali, benefici o altre utilità che, singoli o plurimi, non possano considerarsi occasionali, di cortesia e di modico valore, devono essere immediatamente segnalati al proprio Direttore d'area che metterà a conoscenza il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto di competenza.

5. I regali, doni o altra utilità, anche sotto forma di sconto, da chiunque provenienti, per lo svolgimento delle attività dell'ufficio dovute, o se occasionali per le normali relazioni di cortesia o per le consuetudini nazionali, singoli o plurimi, di valore approssimativo nell'arco solare superiore ai 150 euro, devono essere tempestivamente restituiti o acquisiti dall'Ente, che li destinerà in beneficenza. In ogni caso il Responsabile/Dirigente, venuto a conoscenza di una violazione degli obblighi previsti al presente articolo, ne darà tempestiva comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 6 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Ad integrazione di quanto già previsto nel Codice nazionale e nel rispetto della vigente disciplina sul diritto di associazione, il presente Codice dispone che i destinatari di cui all'art. 2 hanno il dovere di comunicare per iscritto e tempestivamente, al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del Codice o entro 30 (trenta) giorni dalla data di adesione, al proprio Direttore d'area, l'adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

2. Il termine di 30 (trenta) giorni è a carattere perentorio, per cui la mancata o ritardata comunicazione costituiscono illecito disciplinare.

3. Il presente articolo non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

Art. 7 - Vigilanza sull'applicazione delle disposizioni sul conflitto d'interesse

1. Ad integrazione e specificazione di quanto già previsto nel Codice nazionale per le comunicazioni relative a interessi finanziari e a conflitti d'interesse, le stesse devono essere rese per iscritto al proprio Direttore d'area, nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- entro giorni 30 (trenta) dall'approvazione del presente Codice;
- in occasione dell'instaurazione di ciascun nuovo rapporto all'atto di assegnazione del servizio/ufficio di destinazione;
- in coincidenza con ogni eventuale trasferimento interno all'Amministrazione con assegnazione a nuovo Settore/Area/Servizio/Ufficio.

Art. 8 – Obbligo di astensione

1. Qualora ricorra il dovere di astensione ai sensi del combinato disposto di cui al Codice dell'Ente e al Codice nazionale, i soggetti di cui all'art. 2, in occasione della presa in carico del procedimento/affare, comunicano tempestivamente per iscritto e dettagliatamente le circostanze che portano alla richiesta di astensione al proprio Direttore d'area.

2. La richiesta di astensione per presunto conflitto di interesse, così come previsto dal Codice nazionale, è valutata nel merito dai rispettivi Direttori d'Area di appartenenza, ovvero direttamente dal Segretario generale in caso di richiesta del Direttore d'area, i quali per iscritto con provvedimento motivato accoglieranno o meno la richiesta dandone comunicazione al dipendente che sarà tenuto ad attenersi e cureranno anche il nuovo affidamento per la conclusione delle necessarie attività nel caso di accoglimento.

3. Le richieste di astensione di cui al presente articolo e i conseguenti provvedimenti vengono raccolti e tenuti in archiviazione in una banca dati aggiornata a cura di ogni Direttore d'area e comunicati altresì al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 9 – Attività ed incarichi extra-istituzionali: conflitti d'interesse e incompatibilità

1. Il dipendente, con particolare attenzione nei confronti di chi svolge attività di natura tecnico-professionale, non accetta incarichi di collaborazione:

- a) che per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti dell'occasionalità e saltuarietà;
- b) che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'Amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al dipendente medesimo che alla struttura di appartenenza;
- c) che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più incarichi, siano prevalenti rispetto all'impiego di dipendente dell'Ente locale;
- d) a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga funzioni di controllo o vigilanza;
- e) da soggetti privati che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti comunali o un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- f) in consigli di amministrazione di cooperative sociali che, pur non avendo scopo di lucro, siano fornitori di beni o servizi dell'Ente o ricevano da questa contributi a qualunque titolo;
- g) che, comunque, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio, in relazione alle esigenze del servizio d'appartenenza. In tale ultimo caso il dirigente/responsabile potrà revocare l'autorizzazione.

2. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda integralmente alla normativa vigente in materia ed al "Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente".

3. Il Direttore d'area cui è demandata l'autorizzazione all'incarico esterno potrà accertare, anche avvalendosi del servizio ispettivo dell'Ente, l'eventuale sussistenza di attività extra istituzionali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego.

Art. 10 - Prevenzione della corruzione e tutela del segnalante

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto già previsto dal Codice nazionale.

2. I destinatari del presente Codice rispettano le misure e le prescrizioni contenute nel Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO), sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". I dipendenti e i Direttore d'area collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo quanto dallo stesso richiesto e per quanto prescritto nella citata sottosezione del PIAO.

3. Il segnalante denuncia nel modo più circostanziato possibile al Responsabile della prevenzione della corruzione le situazioni di possibile illecito e/o irregolarità che potrebbero risultare a danno dell'interesse

pubblico, con le modalità esplicitate nella procedura specificatamente individuata, rinvenibile sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Altri contenuti".

4. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adotta tutte le misure opportune per tutelare l'anonimato del segnalante affinché la sua identità non sia indebitamente rivelata, così come esplicitato nella procedura di riferimento citata.

5. Nei casi più gravi, l'Amministrazione può valutare il trasferimento per incompatibilità ambientale dei soggetti interessati. Il trasferimento del denunciante può avvenire solo con il consenso del medesimo.

Art. 11 – Trasparenza e tracciabilità

1. Le seguenti disposizioni integrano e specificano quanto previsto nel Codice nazionale.

2. Il dipendente osserva tutte le misure previste ai fini della trasparenza dell'amministrazione pubblica prescritti dalla normativa vigente, con particolare attenzione ai contenuti della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, adoperandosi con la massima diligenza e collaborazione al reperimento e trasmissione, nei tempi richiesti, dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Ente.

3. I Direttori d'area sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza, con cui collaborano e operano fattivamente per dare seguito a tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti in materia, attenendosi anche alle metodologie organizzative richieste dal Responsabile della trasparenza.

4. Il Responsabile della trasparenza comunica tempestivamente al Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari le omissioni riscontrate con riferimento ai dati e alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

5. I dipendenti per ogni pratica affidatagli devono garantire un percorso documentale che consenta la replicabilità in ogni momento del processo decisionale.

Art. 12 - Vigilanza, controlli e responsabilità

1. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del presente codice sono attribuite ai Direttori d'area, agli organismi di controllo interno e all'Ufficio procedimenti disciplinari, che collabora in stretta sinergia con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

2. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di violazioni al presente codice ha l'obbligo di informare il Responsabile della prevenzione della corruzione.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari si attivano per garantire idonee e periodiche attività formative sui contenuti dei Codici di comportamento e sulle materie legate al tema della legalità e dell'etica. La partecipazione dei dipendenti alla formazione di tali contenuti è da ritenersi obbligatoria.

4. La violazione degli obblighi contenuti nel presente Codice è rilevante disciplinarmente, ai sensi dell'art. 16 del Codice nazionale. Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla Legge e dai CCNL vigenti.

5. Per quanta riguarda le violazioni a carico di soggetti destinatari con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione applicabile, in relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, sarà l'applicazione delle penalità economiche previste ovvero la risoluzione del contratto o decadenza, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite all'interno dello stesso.

6. La violazione accertata e sanzionata degli obblighi previsti dal Codice nazionale e da quello dell'Ente avrà un riflesso sulla valutazione della performance individuale sia per i dipendenti che per i direttori, con le implicazioni conseguenti relative all'attribuzione della rispettiva primalità.



Comune di **Sala Bolognese**

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 22/02/2018

PATTO DI INTEGRITA'

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione di imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione se espressamente prevista dal bando di gara/lettera di invito, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 - comma 51 della Legge n. 190/2012;
- 6 bis. assicura il rispetto della normativa in materia di antimafia anche mediante iscrizione nelle apposite banche dati e white lists;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 - C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - E. noli a freddo di macchinari;
 - F. forniture di ferro lavorato;
 - G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi;

I. guardiania dei cantieri;

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;

11. comunica tempestivamente, all'Autorità giudiziaria e/o all'Organo di Polizia territorialmente competente dandone informazione anche alla competente Prefettura, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 – La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;

3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *“codice di comportamento dei dipendenti”* e del D.P.R. n. 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;

6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;

2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;

3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;

7. la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.